



Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

**SERVIZIO PER L'AUTONOMIA UNIVERSITARIA E GLI STUDENTI
UFFICIO II**

Prot. n. 2612

Roma, 08/06/2000

**OGGETTO: IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI STRANIERI AI CORSI
UNIVERSITARI PER L'ANNO ACCADEMICO 2000/2001**

Le presenti disposizioni sono state concordate con la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della Funzione Pubblica e Dipartimento delle Politiche Comunitarie), nonché con i Ministeri degli Affari Esteri, dell'Interno, della Pubblica Istruzione e con la Conferenza dei Rettori delle Università italiane.

INDICE

PARTE PRIMA

Disposizioni relative alla iscrizione degli studenti stranieri non comunitari residenti all'estero a corsi di laurea e a corsi di diploma universitario presso le Università italiane statali (Università, istituti Universitari e Politecnici) e non statali autorizzate a rilasciare titoli aventi valore legale

pag. 4

CAPITOLO PRIMO:

	Adempimenti dei candidati	
I.1	Termini per la presentazione delle domande	pag. 5
I.2	Documentazione	pag. 5
I.3	Visto d'ingresso	pag. 6

CAPITOLO SECONDO:

	Titoli di studio esteri validi per l'accesso alla formazione universitaria in Italia	
II. 1.	Titoli conseguiti al termine di un periodo scolastico <u>di almeno 12 anni</u>	pag. 7
II. 2.	Titoli conseguiti al termine di un periodo scolastico <u>inferiore ai 12 anni</u>	pag. 7
II. 3.	Titoli rilasciati da istituti universitari di studi ecclesiastici con sede in Italia approvati dalla Santa Sede	pag. 7
II. 4.	Titolo statunitense di High School	pag. 7
II. 5.	Titoli britannici	pag. 7

CAPITOLO TERZO:

	Diplomi di maturità italiani ovvero titoli di studio di scuole straniere o internazionali che consentono condizioni di accesso agevolate	
III. 1.	Disposizioni generali	pag. 8
III. 2.	Titoli conseguiti presso le scuole di frontiera	pag. 8
III. 3.	Titoli conseguiti presso le sezioni italiane delle scuole europee di cui alla Legge 3.1.60 n.° 102 e alla Legge 19.5.65 n.° 577	pag. 9
III. 4.	Titoli conseguiti presso scuole britanniche, francesi, spagnole, svizzere e tedesche operanti in Italia	pag. 9
III. 5.	Baccellierato internazionale	pag. 9
III. 6.	Titoli conseguiti presso sezioni "italiane" di scuole straniere	pag. 11
III. 7.	Diploma di Lingua e Cultura italiana conseguito presso le Università per Stranieri di Perugia e di Siena	pag. 12

CAPITOLO QUARTO:

	Ammissione alle prove e successivi adempimenti dei candidati	
IV.1	Elenchi dei candidati ammessi alle prove	pag. 13
IV.2	Adempimenti al momento dell'ingresso in Italia	pag. 13
IV.3	Prove di ammissione	pag. 13
IV.4	Esiti delle prove di ammissione	pag. 14
IV.5	Posti rimasti disponibili nell'ambito dei singoli contingenti	pag. 14
IV.6	Iscrizione	pag. 14
IV.7	Proroga del documento di soggiorno	pag. 15
IV.8	Restituzione documenti	pag. 15

CAPITOLO QUINTO:

	Adempimenti delle Rappresentanze italiane all'estero	
V.1	Accettazione delle domande	pag. 16
V.2	Inoltro delle domande all'Università	pag. 16
V.3	Notifica dei candidati ammessi alle prove e rilascio dei visti d'ingresso	pag. 16
V.4	Scioglimento della "riserva"	pag. 18

CAPITOLO SESTO:

	Adempimenti delle Università	
VI.1	Accettazione delle domande	pag. 19
VI.2	Notifica dei candidati ammessi alle prove	pag. 19
VI.3	Prove di ammissione	pag. 19
VI.4	Esiti delle prove di ammissione e formazione delle graduatorie	pag. 20
VI.5	Restituzione documenti	pag. 20
VI.6	Notifica degli esiti finali della procedura di iscrizione	pag. 21

PARTE SECONDA

Disposizioni relative alla iscrizione a corsi di laurea e a corsi di diploma universitario presso le Università italiane statali (Università, Istituti Universitari e Politecnici) e non statali autorizzate a rilasciare titoli aventi valore legale delle seguenti categorie di studenti: cittadini comunitari ovunque residenti, cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, cittadini italiani con titolo di studio conseguito all'estero) pag. 22

CAPITOLO PRIMO:

	Candidature	
I.1	Presentazione delle domande	pag. 23
I.2	Documenti di studio	pag. 23
I.3	Cittadini italiani in possesso di titolo di studio conseguito all'estero	pag. 24

CAPITOLO SECONDO:

	Titoli di studio esteri validi per l'accesso alla formazione universitaria in Italia	
II.1	Titoli conseguiti al termine di un periodo scolastico di almeno 12 anni	pag. 25
II.2	Titoli conseguiti al termine di un periodo scolastico inferiore ai 12 anni	pag. 25
II.3	Titoli rilasciati da Istituti Universitari di studi ecclesiastici con sede in Italia approvati dalla Santa Sede	pag. 25
II.4	Titolo statunitense di High School	pag. 25
II.5	Titoli britannici	pag. 26

PARTE TERZA

Disposizioni per l'accesso alle Scuole di Specializzazione non mediche, ai corsi di perfezionamento ed ai corsi singoli pag. 27

CAPITOLO PRIMO:

Cittadini comunitari ovunque residenti e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998 pag. 27

CAPITOLO SECONDO:

Cittadini non comunitari residenti all'estero pag. 28

CAPITOLO TERZO:

Corsi singoli pag. 29

Allegati

- 1) Contingente dei posti riservati ai corsi di laurea [riserv2000CL.htm](#)
- 2) Contingente dei posti riservati ai corsi di diploma universitario [riserv2000DU.htm](#)

Modelli A-B-C-D.doc

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA ISCRIZIONE DEGLI STUDENTI STRANIERI NON COMUNITARI RESIDENTI ALL'ESTERO A CORSI DI LAUREA E A CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO PRESSO LE UNIVERSITA' ITALIANE STATALI (UNIVERSITA', ISTITUTI UNIVERSITARI E POLITECNICI) E NON STATALI AUTORIZZATE A RILASCIARE TITOLI AVENTI VALORE LEGALE

Le presenti disposizioni si applicano anche per l'accesso alle UNIVERSITA' NON STATALI AUTORIZZATE A RILASCIARE TITOLI AVENTI VALORE LEGALE salvo per quanto attiene alle date e alla natura delle prove di ammissione, aspetti che dovranno essere verificati dalle Rappresentanze e dagli interessati prendendo diretti contatti con le segreterie di dette Università.

Le presenti disposizioni non si applicano – salvo che per quanto concerne i titoli di studio necessari per l'accesso ed i relativi atti consolari – ai candidati beneficiari di borse di studio del Governo Italiano, per effetto di protocolli esecutivi di Accordi culturali e di programmi di cooperazione allo sviluppo, le cui iscrizioni sono regolate dalle specifiche disposizioni diramate dalla D.G.P.C.C. Uff. VI e dalla D.G.C.S. Uff. IX del Ministero degli Affari Esteri, nonché agli studenti stranieri beneficiari di borse di studio, assegnate per l'intera durata dei corsi medesimi, dal Governo del Paese di provenienza, nell'ambito di accordi tra le Università italiane e quelle dei Paesi interessati.

Tali categorie di studenti accedono ai corsi universitari in soprannumero ai sensi dell'art. 46, c. 1 del D.P.R. 31.08.1999, n. 364.

N.B. I cittadini di NORVEGIA, ISLANDA e LIECHTENSTEIN, sono equiparati ai cittadini comunitari in attuazione dei Regolamenti CEE 1408/71 e 1612/68; l'iscrizione universitaria dei medesimi è, pertanto, regolamentata nella Parte Seconda.

.....

CAPITOLO PRIMO

(Adempimenti dei candidati)

I candidati che siano in possesso di uno dei titoli di studio di cui al **capitolo II (pag. 7)** sono tenuti a produrre presso la Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza la domanda di preiscrizione ad un corso di laurea o di diploma universitario scelto tra quelli per i quali le singole Università hanno riservato uno specifico "contingente" di posti per l'anno accademico 2000 - 2001, fatte salve le eccezioni previste per i possessori dei titoli elencati al **capitolo III (pag. 8)**.

In casi particolari, i candidati potranno presentare la domanda presso la Rappresentanza sita in un Paese terzo. Il Capo della Rappresentanza deciderà l'accettazione o meno della domanda, motivando l'eventuale rifiuto.

Verranno accolte "con riserva" le domande di preiscrizione dei candidati che al momento della presentazione frequentino l'ultimo anno di scolarità e debbano ancora sostenere gli esami finali. **Entro il 31 luglio 2000** tali candidati dovranno presentare od inviare alla Rappresentanza italiana competente il titolo finale o l'attestato sostitutivo a tutti gli effetti di legge, al fine di ottenere lo scioglimento della riserva.

Gli elenchi che riportano i posti messi a disposizione (**allegati n. 1 e n. 2**) saranno esposti all'albo sia delle Università sia delle Rappresentanze italiane all'estero e potranno essere consultati anche sui siti internet del MURST (www.murst.it Rubrica atti ministeriali) e del MAE ([http://esteri.it/Attività/Promozione Culturale/I nostri servizi](http://esteri.it/Attività/Promozione_Culturale/I_nostri_servizi))

I. 1. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE (12 giugno – 30 giugno 2000)

Entro tali date i candidati dovranno presentare la domanda (Modello A) alla Rappresentanza italiana con giurisdizione sul territorio nel quale risiedono, la quale provvederà all'autenticazione della firma e della fotografia.

Nella domanda si dovrà indicare **un solo corso** di laurea o di diploma universitario e l'Università presso la quale s'intende iscriversi.

I. 2. DOCUMENTAZIONE

Al Modello "A", redatto in originale e duplice copia, dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) titolo finale degli studi secondari in originale oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge;
- b) certificato attestante il superamento dell'eventuale prova di idoneità accademica che fosse prevista per l'accesso all'Università del Paese di provenienza (es.: Vestibular in Brasile, Selectividad in Spagna, Prova de Aferição o Prova Geral de Acesso ao Ensino Superior in Portogallo, ecc..). Non è richiesto tuttavia il superamento di esami in loco che si configurino esclusivamente come "concorsi" per la definizione dei vincitori dei posti programmati in singoli corsi o facoltà a numero chiuso;
- c) certificato attestante gli studi accademici parziali già compiuti, qualora il titolo degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo inferiore a 12 anni di scolarità e, pertanto, rientri nella categoria di cui al **capitolo II. 2. (pag. 7)** o si richieda abbreviazione di corso (in quest'ultimo caso, il certificato dovrà specificare gli esami superati ed essere corredato da documentazione ufficiale circa i programmi degli esami stessi);

Relativamente a quanto indicato nei punti a), b) e c), i candidati dovranno esibire alla rappresentanza Diplomatico-Consolare italiana i titoli di studio già legalizzati dalle competenti Autorità del Paese che li ha rilasciati, ove previsto dalle norme locali. Per i Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell'Aja, i documenti dovranno essere muniti del timbro "Apostille" previsto da tale Convenzione e apposto a cura delle competenti Autorità locali.

d) eventuali certificati di competenza in lingua italiana rilasciati da una delle seguenti Istituzioni universitarie: III Università degli Studi di Roma, Università per Stranieri di Perugia e Università per Stranieri di Siena, ovvero attestati di frequenza rilasciati da altre università che abbiano istituito corsi ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, anche in convenzione con altre istituzioni formative, enti locali e regioni. Tali certificazioni, sulla base delle autonome decisioni dei singoli Atenei, potranno costituire titolo utile per l'esonero dalla prova di conoscenza della lingua italiana di cui al successivo **capitolo IV. 3. (pag. 13)** ovvero per l'attribuzione di punteggio supplementare ai fini dell'inserimento nelle graduatorie degli idonei (nel caso di certificazioni corrispondenti ai livelli di competenza più elevati). Gli studenti interessati

potranno rivolgersi direttamente alle predette Università ovvero agli Istituti Italiani di Cultura all'estero, al fine di conoscere le modalità per ottenere tali certificazioni.

Ai fini dell'accesso all'Università, ai sensi della Legge n. 210 del 7.6.1999 (G.U. n. 152 dell'1.7.1999) che ratifica l'Accordo con l'Argentina del 3.12.1997, entrato in vigore il 28.12.1999, sono altresì esonerati dalla prova di conoscenza della lingua italiana i possessori di certificati complementari al titolo finale di Scuola Media conseguito in Argentina, che attestano la frequenza da parte degli stessi di un corso di studi comprensivo dell'insegnamento, per almeno 5 anni, della lingua italiana.

e) due fotografie (di cui una verrà autenticata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio).

Tutti i documenti redatti in lingua straniera dovranno essere corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana (la traduzione dovrà essere fatta eseguire a cura degli interessati e, nel caso di traduzioni rilasciate da traduttori locali, sarà confermata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio, alla quale i candidati dovranno rivolgersi per ogni informazione. I candidati che si trovino temporaneamente in Italia potranno rivolgersi al Tribunale di zona ovvero a traduttori ufficiali o giurati, o anche alle Rappresentanze diplomatico- consolari, operanti in Italia, del Paese ove il documento è stato rilasciato).

La Rappresentanza italiana provvederà a restituire agli interessati i titoli di studio originali muniti di legalizzazione consolare - salvo il caso di esonero da tale atto in virtù di Accordi e Convenzioni internazionali - e di "dichiarazione di valore in loco", inoltrando all'Università prescelta dal candidato fotocopia autenticata degli stessi.

I. 3. VISTO D'INGRESSO

A partire dal **12 agosto 2000**, il candidato che risulterà inserito negli elenchi degli ammessi alle prove, anche se "con riserva" (**capitolo IV. 1., pag. 13**) potrà richiedere alla Rappresentanza italiana competente per territorio, previa documentazione del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in merito alla **garanzia economica**, il visto d'ingresso per motivi di "studio" (**capitolo V. 3, pag. 16**) al fine di poter sostenere l'esame di ammissione all'Università per l'anno accademico 2000/ 2001.

Verrà contestualmente rilasciata all'interessato una dichiarazione che attesti in base a quale dei requisiti previsti ed alla luce di quale documentazione probatoria sia stato concesso il predetto visto.

A coloro che risultino ammessi "con riserva" il visto d'ingresso potrà essere concesso solo dopo che i medesimi abbiano presentato il diploma degli studi secondari oppure l'attestato sostitutivo a tutti gli effetti di legge e, se necessario, l'attestato di idoneità accademica.

Si richiama l'attenzione sul fatto che la semplice **candidatura ad una borsa di studio del Governo italiano non costituisce documento di copertura economica**. Pertanto, coloro che, avendo chiesto ma non ancora ottenuto una borsa di studio del Governo italiano e intendano fare domanda di iscrizione anche ai sensi delle presenti disposizioni dovranno produrre un documento di copertura economica, al pari degli altri candidati.

Per quanto riguarda la copertura assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri (art. 39 c.3 T.U. e Direttiva 01.03.2000 del Ministero dell'Interno), lo straniero dovrà dimostrarne il possesso sia all'atto della richiesta del visto sia del permesso di soggiorno.

CAPITOLO SECONDO

Titoli di studio esteri validi per l'accesso alla formazione universitaria in Italia

II. 1. TITOLI CONSEGUITI AL TERMINE DI UN PERIODO SCOLASTICO DI ALMENO 12 ANNI

Tali titoli sono validi per l'accesso ai corsi di laurea o di diploma universitario presso le Università italiane purché consentano l'accesso ad un corso analogo a quello che viene richiesto in Italia presso le Università del Paese al cui ordinamento si riferiscono.

Nel computo dei dodici anni va considerato, ove ricorra, **l'anno prescolare** a condizione che:

- la frequenza di tale anno sia obbligatoria e parte integrante del curriculum;
- il programma preveda l'insegnamento della lettura e della scrittura della lingua materna e i primi elementi del calcolo aritmetico;
- tale anno si collochi non prima del compimento del sesto anno di età.

II. 2. TITOLI CONSEGUITI AL TERMINE DI UN PERIODO SCOLASTICO INFERIORE AI 12 ANNI

Per candidarsi all'immatricolazione universitaria in Italia, gli studenti provenienti da Paesi in cui il sistema di formazione preveda un percorso di durata inferiore ai dodici anni di scolarità dovranno presentare, oltre al diploma originale degli studi secondari, anche la certificazione accademica attestante il superamento di tutti gli esami previsti:

- per il primo anno di studi universitari, nel caso di sistema scolastico locale di undici anni;
- per i primi due anni accademici, nel caso di sistema scolastico locale di dieci anni.

Tale certificazione accademica complementare a titoli di scuola secondaria conseguiti con meno di dodici anni di scolarità consente in Italia solo l'immatricolazione al primo anno accademico e non l'iscrizione con abbreviazione di corso.

II. 3. TITOLI RILASCIATI DA ISTITUTI UNIVERSITARI DI STUDI ECCLESIASTICI CON SEDE IN ITALIA APPROVATI DALLA SANTA SEDE

Tali titoli dovranno essere vidimati soltanto dalle competenti autorità ecclesiastiche e debitamente legalizzati dalla Prefettura di Roma (Ufficio Bollo). Pertanto, i candidati in possesso degli stessi, se già vidimati e legalizzati come sopra detto, presenteranno all'Università o alla Rappresentanza competente solo la fotocopia del titolo medesimo e produrranno l'originale dopo le prove di ammissione, al momento dell'eventuale effettiva iscrizione.

II. 4. TITOLO STATUNITENSE DI HIGH SCHOOL

Secondo quanto prescritto dalla Circolare del M.P.I. n. 356 del 2 ottobre 1965, ai fini dell'immatricolazione al primo anno accademico, tale titolo deve essere seguito e integrato da due anni completi del corso ulteriore di "College" e dalla conseguita idoneità per il passaggio al terzo anno.

Tuttavia, per iscriversi alla Facoltà di Medicina e Chirurgia in Italia, ai sensi della Circolare M.P.I. 2.8.68 n. 1224, è necessario:

- a) essere in possesso del diploma di "Bachelor of Arts" oppure "Bachelor of Science";
- b) aver studiato durante il corso quadriennale di un "College" determinate materie propedeutiche (pre-medical);
- c) aver conseguito le votazioni richieste per l'ammissione alle "medical schools" statunitensi.

L'Institute of International Education di New York è abilitato a rilasciare la indispensabile dichiarazione di ammissione di cui sopra.

II. 5. TITOLI BRITANNICI

Tali titoli consentono l'iscrizione alle Università italiane (vedi Note M.U.R.S.T.- Dipartimento Istruzione Universitaria n. 350 del 21.4.1993 e n. 964 dell'8.6.1993) se attestano almeno sei promozioni in materie diverse, di cui almeno tre a livello avanzato (A level) attinenti al corso di laurea o di diploma universitario richiesto ("course requirements"). Se una promozione a livello avanzato è in "italiano", la medesima è valida per tutti i corsi accademici.

CAPITOLO TERZO

Diplomi di Maturità italiani ovvero titoli di studio di scuole straniere o internazionali che danno luogo a condizioni di accesso agevolate

III. 1. DISPOSIZIONI GENERALI

I candidati in possesso di Diploma di Maturità italiana - anche quadriennale, se conseguito presso le scuole italiane all'estero - oppure di uno dei titoli finali di Scuola Secondaria elencati ai successivi paragrafi potranno iscriversi alle Università italiane con esonero dall'esame preliminare di lingua italiana ed al di fuori dello specifico contingente di posti riservati ai candidati stranieri non comunitari residenti all'estero.

Per gli aspetti procedurali, nonché per i termini di presentazione delle domande, i medesimi dovranno inoltrare la domanda di iscrizione per il tramite della competente Rappresentanza italiana all'estero, alla quale la stessa dovrà essere presentata almeno un mese prima della scadenza prevista per la presentazione diretta all'Università da parte dei candidati italiani.

Detta Rappresentanza - dopo aver munito, nei casi previsti, i documenti di studio dei prescritti atti di legalizzazione e dichiarazione di valore in loco - spedisce la domanda all'Università entro i termini stabiliti per i cittadini italiani, corredandola della documentazione di studio in copia autenticata. I titoli originali saranno restituiti all'interessato per la consegna diretta all'Ateneo stesso.

La Rappresentanza provvederà altresì, nel rispetto delle condizioni di garanzia economica ed assicurativa previste, al rilascio del visto d'ingresso per motivi di "studio", che gli interessati dovranno presentare alla competente Questura entro otto giorni dall'ingresso in Italia per ottenere il corrispondente permesso di soggiorno (**capitolo V. 3., pag. 16**).

Si precisa comunque che coloro che intendono iscriversi ai corsi i cui accessi, in attuazione della legge 2 agosto 1999, n. 264 sono programmati a livello nazionale (lauree in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, Medicina Veterinaria, Architettura, Scienze della Formazione Primaria, Diplomi universitari concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione), ovvero ai corsi i cui accessi sono programmati dalle Università (art. 2 della legge n. 264/99) dovranno informarsi presso l'Università prescelta in merito ai termini entro i quali deve essere presentata la domanda di ammissione alle prove previste per i suddetti corsi, ovvero potranno consultare in merito i singoli siti dei vari Atenei (vedi pag.19).

III 2. TITOLI CONSEGUITI PRESSO "SCUOLE DI FRONTIERA"

I titoli conseguiti presso le "scuole di frontiera" a gestione pubblica dove l'insegnamento è impartito in lingua italiana (vedi elenco in calce) devono risultare validi nel Paese al cui ordinamento si riferiscono per gli stessi corsi per i quali viene chiesta l'iscrizione universitaria in Italia.

CROAZIA

Nella Circonscrizione del **Consolato Generale d'Italia in Fiume:**

- Scuola Media Superiore Italiana " Srednja Talijanska Skola", Via E.Barbic, 6 - 51000 Fiume;
- Scuola Media Superiore Italiana " Srednja Talijanska Skola", Madulinska 3 - 52000 Pola;
- Scuola Media Superiore Italiana " Srednja Talijanska Skola", Via G. Carducci - 52210 Rovigno;
- Scuola Media "L. da Vinci", Colle delle Scuole, 1 - 51460 Buie.

SLOVENIA

Nella Circonscrizione del **Consolato Generale d'Italia in Capodistria:**

- Ginnasio "G. R. Carli", Piazzale del Ginnasio, 7 - Capodistria;
- Ginnasio "Antonio Sema"- Pirano-Via tra gli Orti,8 - Portorose;
- Scuola Media " Pietro Coppo", Via Zustovic, sn - Isola.

SVIZZERA

Nella Circonscrizione del **Consolato Generale d'Italia in Lugano:**

- Tutte le Scuole superiori di secondo grado che rilasciano la maturità federale;
- Licei cantonali di Bellinzona, Locarno, Lugano I, Lugano II, Mendrisio che rilasciano le maturità A,B,C,D,E;

- Scuola Cantonale di Maturità Commerciale di Bellinzona (solo per i corsi della Facoltà di Economia);
- Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI)

Nella Circostrizione del **Consolato d'Italia in Coira:**

- Liceo Cantonale di Coira;
- Scuola privata "Lyceum alpinum" di Zuoz.

III. 3. TITOLI CONSEGUITI PRESSO LE SEZIONI ITALIANE DELLE SCUOLE EUROPEE DI CUI ALLA LEGGE 3 GENNAIO 1960 N.° 102 E ALLA LEGGE 19 MAGGIO 1965 N.° 577

BELGIO:

- Bruxelles I (Avenue du Vert Chasseur, 46 B-1180)
- Bruxelles II (Av.Oscar Jesper,75 B-1200)
- Mol (Europa Wijk,100 B-K 2400)

GERMANIA:

- Monaco (Elise Aulingerstr. 21, D-81739)
- Karlsruhe (Albert Schweitzerstr. 1, D-76139)

GRAN BRETAGNA:

Culham (Culham-Abingdon, Oxfordshire OX 14 3DZ)

ITALIA:

Varese (Via Montello 118 – 21100)

LUSSEMBURGO:

Lussemburgo (Bd. Konrad Adenauer, 23 L-1115 KIRCHBERG)

OLANDA

Bergen/Petten (Molenweidjtje 5 /Postbus 99, 1862 BC)

III. 4. TITOLI CONSEGUITI PRESSO SCUOLE BRITANNICHE, FRANCESI, SPAGNOLE, SVIZZERE E TEDESCHE OPERANTI IN ITALIA

I diplomi finali delle scuole britanniche ("St.George's British International School", "The New School" di Roma e "Sir James Henderson School" di Milano), dei Licei francesi ("Chateaubriand" di Roma, "Stendhal" di Milano e "Jean Giono" di Torino), del Liceo spagnolo ("Cervantes"), delle scuole svizzere (Scuola Svizzera di Roma e Scuola Svizzera di Milano) e delle scuole tedesche ("Deutsche Schulen" di Milano, Genova, Roma) sono validi per l'iscrizione alle Università italiane ai sensi e alle condizioni specifiche previste dagli accordi conclusi dall'Italia, rispettivamente, con la Gran Bretagna, con la Francia, con la Spagna, con la Svizzera e con la Repubblica Federale di Germania.

I candidati non comunitari residenti all'estero al momento della presentazione della domanda in possesso di un titolo di studio rilasciato da una di dette scuole, possono iscriversi all'Università con esonero dalla prova di conoscenza della lingua italiana ove questa figura comunque come lingua straniera nella scuola secondaria tra le materie di studio, e le relative prove abbiano avuto esito positivo.

III. 5. BACCELLIERATO INTERNAZIONALE

Il Diploma di **Baccellierato Internazionale** conseguito presso le sottoelencate scuole dagli alunni che abbiano seguito i piani di studio di cui all'allegato "A" annesso ai Decreti Ministeriali (M.P.I.) indicati a fianco delle stesse dà diritto all'iscrizione ai corsi di laurea o di diploma universitario presso le Università italiane con esonero dall'esame preliminare di lingua italiana ed al di fuori dello specifico contingente di posti riservati ai candidati extra-comunitari residenti all'estero, purché sia stato seguito un piano di studi nel quale sia compresa la lingua italiana.

I diplomi rilasciati da dette istituzioni scolastiche sono validi per l'iscrizione alle Università italiane a condizione che gli alunni in possesso del diploma di cui trattasi siano stati ammessi al corso di baccellierato internazionale dopo aver conseguito la promozione o l'idoneità alla penultima classe dell'Istituto secondario di secondo grado in conformità all'ordinamento scolastico di provenienza (e cioè all'11^a classe o alla 12^a classe di scolarità complessiva a seconda che, rispettivamente, il sistema scolastico di provenienza sia ordinato su 12 anni o su 13 anni di scolarità totale).

1. American British Academy,-Muscat (Oman) (D.M. 21.10.94);
2. American Community School, Hillingdon (G.B.) (D.M. 20.5.96);
3. American Community Schools of Athens (D. M. 26.02.99);
4. American International School of Budapest (Ungheria) (D. M. 26.02.99);
5. American International School of Florence, Bagno a Ripoli (FI-Italia) (D.M. 23.10.92) ;
6. American Overseas School of Rome, Roma (Italia) (D.M. 8.4.1994);
7. American School of Milan, Noverasco di Opera (MI-Italia) (D.M. 23.10.92);
8. American School of Paris, Saint Cloud- Parigi (Francia) (D.M. 27.12.95);
9. Amman Baccalaureate School – Sweileh (Giordania) (D. M. 26.02.99);
10. Asociación Escuelas Lincoln, La Lucila, Buenos Aires (Argentina) (D. M. 22.04.98);
11. Atlanta International School, Atlanta (Georgia- U.S.A) (D.M. 2.10.94);
12. Atlantic Community High School, Delray Beach, (Florida – U.S.A.) (D.M. 16.4.99);
13. Baccalauréat International Sacre-Coeur, Padova (Italia) (D.M.29.01.98);
14. Berg Videregaende Skole, Oslo (Norvegia) (D.M. 29.7.97);
15. British International School of Oslo, Oslo (Norvegia) (D.M. 27.12.95);
16. Cairo American College – Cairo (Egitto) (D. M. 26.02.99);
17. Canadian Academy – Higashinada-ku – Kobe Japan) (D.M. 08.11.99)
18. Colegio Internacional de Caracas, Las Minas de Baruta (Estado Miranda-Venezuela) (D.M. 21.10.94);
19. Collegio del Mondo Unito di Duino Aurisina, Trieste (Italia) (D.M. 2.8.1984);
20. Ecole Active Bilingue Jeannine Manuel, Parigi (D.M. 23.4.1994);
21. Geitona School , Atene (Grecia) (D.M. 26.2.98);
22. George School, Newton (PA - U.S.A.) (D.M. 21.10.94);
23. Het Rijnlands Lyceum, Oegstgeest – Nederland (D.M. 05.10.99)
24. Hockerill Anglo-European College, Bishop's Stortford-Hertfordshire (R.U.) (D.M.27.03.00)
25. ICARDA International School of Aleppo, Aleppo (Siria) (D.M. 26.2.98);
26. Impington Village College, Cambridge (G.B.) (D.M. 18.12.97);
27. International College Spain, La Moraleja - Madrid (Spagna) (D.M. 20.5.96);
28. International Community College-International School of London, Londra (G.B.) (D.M. 27.12.95)
29. International School of Geneva (Ginevra) (D. M. 26.02.99);
30. International School of Kuala Lumpur, Kuala Lumpur (Malaysia) (D.M. 27.12.95 e 26.02.99);
31. International School of Milan, Milano (Italia) (D.M. 23.10.92);
32. International School of Nice, Nizza (Francia) (D.M. 26.2.98);
33. International School of Sophia Antipolis Centre International de Valbonne, Valbonne (Francia) (D.M. 20.5.96);
34. International School of Stavanger, Hafersfjord (Norvegia) (D.M. 29.7.97);
35. International School of Turin dell'A.C.A.T., Moncalieri (TO-Italia) (D.M. 23.10.92);
36. Islands International School, Buenos Aires (Argentina) (D.M. 23.4.1994);
37. Jeanne d' Arc College Maastricht, Maastricht (Olanda) (D.M. 18.12.97);
38. Kingholms Gymnasium, Stoccolma (Svezia) (D.M. 21.10.92);
39. Lester B. Pearson College of the Pacific, Victoria (British Columbia - Canada) (D.M. 21.10.94);
40. Li Po Chun United World College of Hong Kong, Hong Kong (D.M. 27.12.95);
41. Lyceum Alpinum Zuoz (Svizzera) (D.M. 23.9.99);
42. Malvern College – Malvern, Worcestershire (Regno Unito) (D.M. 1.7.99)
43. Markham College – Lima (Perù) (D. M. 26.02.99);
44. Marymount International School, Roma (Italia) (D.M. 23.10.92);
45. Munich International School, Starnberg (Germania) (D.M. 23.10.92);
46. New International School of Thailand, Bangkok (Thailand) (D.M. 18.11.99);
47. Oulun Lyseon Lukio, Oulu (Finland) (D.M. 08.11.99);
48. Seisen International School, Tokio (Giappone) (D.M. 21.10.94);

49. Sevenoaks School, Sevenoaks (Kent - G.B.) (D.M. 21.10.94);
50. Southbank The American International School, Londra (Gran Bretagna) (D. M. 27.12.95);
51. St. Andrew's College, Dublino (Irlanda) (D.M. 27.12.95);
52. St. Clare's Oxford, Oxford (G.B.) (D.M. 23.4.1994);
53. St. Dominic's International School – Outeiro (Portogallo) (D.M. 26.01.99);
54. St. George's British International School La Storta – Roma (Italia) (D.M. 11.6.97);
55. St. Julian's School, Carcavelos (Portogallo) (D.M. 02.03.00);
56. St. Mary's International School, Setagaya-Ku, Tokio (Japan) (D.M. 06.04.00);
57. St. Stephen's School, Roma (Italia) (D.M. 23.10.92);
58. The American Community School, Cobham, Surrey (G.B.) (D.M. 16.4.97);
59. The American School in Switzerland, Montagnola-Lugano (Svizzera) (D.M. 26.2.98);
60. The American School of The Hague – Wassenaar – Nederland (D.M. 7.7.99);
61. The Armand Hammer United World College of the American West, Montezuma (New Mexico-USA) (D.M. 27.12.95);
62. The British International School of Jeddah (The Continental School), Jeddah (Arabia Saudita) (D.M. 04.06.99);
63. The Dwight School, New York (USA) (D.M. 23.7.96.);
64. The International School of Amsterdam , Amstelveen (Olanda) (D.M.24.06.98);
65. The International School of Beijing (D. M. 26.02.99);
66. The International School of The Hague, Den Haag (Olanda) (D.M. 26.2.98);
67. The Mahindra United World College of India – Pune (D. M. 26.02.99)
68. The New School, Roma (D. M. 26.02.99);
69. The Red Cross Nordic United World College, Fjaler (Norvegia) (D.M.11.6.97);
70. Trondheim Katedralskole, Trondheim (Norvegia) (D.M. 17.01.00);
71. United Nations International School, New York (N.Y.-USA) (D.M. 27.12.95);
72. United World College of S.E. Asia, Singapore (D.M. 21.10.94);
73. United World College of Southern Africa, Mbabane (Swaziland - Sud Africa) (D.M. 21.10.94);
74. United World College of the Atlantic, Major South Glamorgan (G.B.) (D.M. 21.10.94);
75. Verdala International School – Fort Pembroke St Andrews – Malta (D.M. 23.9. 99);
76. Vicenza International School, Villaverla (VI-Italia) (D.M. 11.1.92 – D.M.16.3.94);
77. Vienna International School, Vienna (Austria) (D.M. 21.10.94);
78. Washington International School – Washington (U.S.A.) (D. M. 26.02.99);
79. Xaverian High School Brooklyn – New York (D.M. 22.6.99);
80. Yokohama International School, Yokohama (Giappone) (D.M. 26.02.98).

III. 6. TITOLI CONSEGUITI PRESSO SEZIONI "ITALIANE" DI SCUOLE STRANIERE

Dalla dichiarazione di valore della competente Rappresentanza italiana deve risultare che tali titoli sono validi in loco per l'accesso a corsi analoghi a quelli per i quali viene chiesta l'iscrizione universitaria in Italia.

FRANCIA

Titolo: "Baccalauréat a Option International - B.O.I.

(Protocollo della XIX Sessione della Commissione Mista Culturale fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Francese, firmato a Parigi il 24 giugno 1992).

Parigi

- Liceo Internazionale "ST.GERMAINE EN LAYE"

Lione

- Liceo Internazionale "FERNEY VOLTAIRE"

- Liceo Internazionale "CITE' SCOLAIRE INTERNATIONALE"

Strasburgo

- Liceo Internazionale "DES PONTONNIERS"

Grenoble

- Liceo Internazionale "STENDHAL"

Marsiglia

- Liceo Internazionale "MARSEILLEVEYRE"

Nizza

- Liceo Internazionale "SOPHIA ANTINOPOLIS" di VALBONNE

REPUBBLICA CECA

Praga

- Liceo bilingue "USTAVNI"

(Programma esecutivo dell'accordo culturale italo-cescoslovacco, firmato a Roma il 29 novembre 1990; Intese Amministrative fra Ministeri P.I. ed Esteri italiani e Ministero dell'Educazione ceco, firmate a Praga il 5 febbraio 1991).

REPUBBLICA SLOVACCA

Bratislava

- Liceo bilingue "LADISLAV SARU"

(Programma esecutivo dell'accordo culturale italo-cescoslovacco, firmato a Roma il 29 novembre 1990; Intese Amministrative fra Ministeri P.I. ed Esteri italiani e Ministero dell'Educazione Slovacco, firmate a Bratislava il 7 febbraio 1991).

SVIZZERA

Zurigo

- Liceo artistico svizzero-italiano "Freudenberg"

(XIV Sessione della Commissione Culturale Consultiva Italo-Svizzera - Bellinzona, Settembre 1992).

BULGARIA

Sophia

- Liceo bilingue di Gorna Banja

(Protocollo delle intese tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Bulgaria firmato a Sofia il 26 giugno 1996).

UNGHERIA

Budapest

- Liceo bilingue "SZENT LASZLO"

(Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Ungherese, firmato a Budapest il 14.4.1997).

Pécs

- Liceo bilingue "KODALY ZOLTAN"

(Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Ungherese, firmato a Budapest il 14.4.1997).

III. 7. DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA CONSEGUITO PRESSO LE UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA E DI SIENA

I candidati in possesso di tali diplomi (da non confondersi con le certificazioni di competenza linguistica di cui al **capitolo I. 2, lettera d) (pag. 5)**, conseguiti al termine di un corso di studi della durata di almeno un anno accademico, purchè in possesso di uno dei titoli di studio di cui al **capitolo II (pag. 7)** sono esonerati dalla prova preliminare di lingua italiana, ma sono sottoposti comunque al limite dello specifico contingente di posti riservati ai cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero.

CAPITOLO QUARTO

Ammissione alle prove e successivi adempimenti dei candidati

IV. 1. ELENCHI DEI CANDIDATI AMMESSI ALLE PROVE

Entro il 3 agosto 2000 saranno affissi all'albo di ciascuna Rappresentanza italiana gli elenchi dei candidati stranieri non comunitari residenti all'estero ammessi alle prove (anche se "con riserva") forniti dalle diverse Università, con l'indicazione dell'indirizzo, della data e dell'orario in cui avranno luogo le prove d'esame, nonché una scheda informativa sulle modalità, sui criteri e sui contenuti delle stesse.

Entro il 26 agosto 2000 saranno esposti in visione presso le diverse sedi universitarie:

- gli indirizzi, le date e gli orari delle prove di ammissione previste per i corsi ad accesso programmato;
- le date in cui si terranno le prove attitudinali previste per i candidati provenienti dai Paesi nei quali l'iscrizione universitaria sia effettuata col sistema del numero chiuso, i quali - al fine di ottenere l'ammissione alle Università ed agli Istituti Superiori della Repubblica italiana - debbono superare presso le singole Facoltà due distinte prove dirette ad accertare, rispettivamente, la conoscenza della lingua italiana e la preparazione idonea a seguire gli studi prescelti, come precisato dall'art. 3 della Legge 19.7.1956, n. 901 di ratifica della Convenzione Europea sull'equipollenza dei diplomi per l'ammissione all'Università, firmata a Parigi l'11 dicembre 1953.

Nei predetti elenchi verranno riportati con accanto l'annotazione "con riserva" i nominativi degli studenti per i quali le Università non abbiano ancora ricevuto il titolo finale della Scuola Secondaria - destinato a sostituire l'attestato di frequenza dell'ultimo anno - e/o l'eventuale attestazione di idoneità accademica nei casi previsti.

Il mancato conseguimento del titolo finale degli studi secondari e/o dell'idoneità negli specifici esami locali di ammissione rende nulla la prova di ammissione eventualmente sostenuta con riserva

IV. 2. ADEMPIMENTI AL MOMENTO DELL'INGRESSO IN ITALIA

Entro otto giorni dal loro arrivo i candidati dovranno presentarsi alla Questura della città in cui intendono stabilire la propria dimora al fine di ottenere il **permesso di soggiorno** per motivi di studio.

Il rilascio del permesso di soggiorno sarà, comunque, subordinato alla dimostrazione delle garanzie economiche previste dalla normativa vigente, avallata dalla dichiarazione della Rappresentanza attestante in base a quale dei requisiti previsti ed alla luce di quale documentazione probatoria sia stato rilasciato il visto per motivi di studio.

Qualora il candidato intenda trasferirsi temporaneamente in altra città (ad esempio, per frequentare corsi di lingua italiana), egli dovrà presentarsi entro 15 giorni alla Questura di detta città per la obbligatoria dichiarazione di variazione di domicilio.

IV. 3. PROVE DI AMMISSIONE

I candidati dovranno presentarsi alle prove d'esame presso l'Università prescelta muniti del passaporto con lo specifico visto d'ingresso per "studio" e del permesso di soggiorno.

La prova di conoscenza della lingua italiana, obbligatoria per tutti i corsi di laurea e di diploma universitario, si svolgerà il **5 settembre 2000** presso la sede universitaria richiesta da ciascun candidato.

Gli studenti interessati all'immatricolazione al corso di laurea in **Architettura** sosterranno la prova di lingua italiana contestualmente all'esame di ammissione obbligatorio per l'accesso allo stesso corso di laurea.

Sono esonerati da detta prova coloro che sono in possesso di uno dei titoli di studio di cui al **capitolo III (pag. 8)** ed eventualmente, sulla base di autonome decisioni dei singoli Atenei, coloro che hanno presentato il certificato di competenza linguistica o gli attestati di frequenza di cui al **capitolo I.2 lettera d (pag. 5)**

Ulteriori esami, che i candidati stranieri dovranno sostenere insieme ai candidati italiani dopo le prove di lingua italiana, sono obbligatori per l'accesso ai seguenti corsi programmati a livello nazionale:

- Corso di laurea in Architettura (**4 settembre 2000**);
- Corso di laurea in Medicina e Chirurgia (**7 settembre 2000**);
- Corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria (**8 settembre 2000**);
- Corso di laurea in Medicina Veterinaria (**13 settembre 2000**);
- Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria (**14 settembre 2000**);
- Corsi di Diploma universitario concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico tecnico e della riabilitazione (**12 settembre 2000**).

Sono altresì obbligatori gli esami di ammissione ai corsi i cui accessi sono programmati dalle Università. Le date delle relative prove sono rese note nei bandi predisposti dai singoli Atenei.

Non può essere ammesso alle ulteriori prove di concorso o attitudinali - quando previste - chi non abbia superato la prova di lingua italiana.

IV. 4. ESITI DELLE PROVE DI AMMISSIONE

Entro quindici giorni dallo svolgimento delle prove di ammissione ai corsi universitari ad accesso programmato, sia a livello nazionale, sia a livello di università, secondo quanto previsto dalla legge 2 agosto 1999, n. 264, art. 4, comma 1, saranno affissi all'albo di ciascuna Università le graduatorie - una per ogni corso di laurea e di diploma universitario - dei candidati che abbiano superato le prove, con l'indicazione dei vincitori dei posti disponibili nei contingenti di cui agli allegati n. 1 e n. 2.

IV. 5. POSTI RIMASTI DISPONIBILI NELL'AMBITO DEI SINGOLI CONTINGENTI

Entro il 17 ottobre 2000 sarà affissa all'albo di ciascuna Università la lista nazionale dei posti riservati ai candidati stranieri non comunitari residenti all'estero al momento della presentazione della domanda rimasti disponibili in ogni sede e per ogni corso di laurea o di diploma universitario.

Il candidato che abbia partecipato alle prove e che, pur risultando idoneo, non si sia classificato utilmente in graduatoria rispetto al contingente stabilito potrà, sulla base della lista di cui sopra, presentare domanda di:

- a) ammissione a corso di laurea o di diploma universitario affine presso la stessa sede (a condizione che il titolo di studio posseduto risulti dalla dichiarazione di valore in loco valido anche per tale corso);
- b) riassegnazione, per lo stesso corso di laurea o di diploma universitario, oppure per altro affine, ad altra sede.

Le domande di cui alla lettera b) dovranno essere presentate **entro il 23 ottobre 2000** dai candidati al Rettore dell'Università prescelta, nonché al Rettore dell'Università dove si è sostenuto l'esame di ammissione, il quale provvederà ad attestare il superamento delle prove ed il relativo punteggio.

Ciascun candidato idoneo potrà presentare una sola domanda.

Ogni Ateneo stabilirà i propri criteri per l'accoglimento delle domande (comprese eventuali altre prove attitudinali) e provvederà ad acquisire la documentazione relativa ai candidati ammessi, richiedendola all'Ateneo che ha trasmesso le domande stesse.

IV. 6. ISCRIZIONE

I candidati che abbiano superato tutte le prove previste e che rientrino nei diversi contingenti stabiliti, dovranno procedere all'immatricolazione sulla base delle informazioni che potranno assumere presso ciascuna sede universitaria.

IV. 7. PROROGA DEL DOCUMENTO DI SOGGIORNO

Successivamente all'immatricolazione ad un corso di laurea o di diploma universitario per l'anno accademico 2000/2001 ed **entro la data di scadenza del permesso di soggiorno**, gli studenti dovranno rivolgersi alla Questura competente per richiederne la proroga per l'intero anno 2001.

In occasione di tale rinnovo l'interessato dovrà essere in possesso della copertura economica di cui alla Direttiva del Ministero dell'Interno 1.3.2000 (**capitolo V .3. pag. 16**).

Non possono essere concesse proroghe del permesso di soggiorno a quegli studenti che, così come previsto dall'art. 4, comma 4, del D.P.C.M. 30.4.1997 "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390" non abbiano rispettato il limite minimo di merito, stabilito in due esami annuali per ciascun anno accademico.

Dopo l'assegnazione definitiva degli idonei, i candidati che non avranno superato le prove o che, pur idonei, non avranno ottenuto né l'ammissione ad altro corso di laurea o di diploma universitario né la riassegnazione ad altra sede, dovranno lasciare l'Italia entro e non oltre la scadenza del permesso di soggiorno per studio, salvo che non abbiano altro titolo di soggiorno che consenta loro di rimanere legalmente in Italia oltre tale data.

IV. 8. RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI

Tutti i candidati risultati esclusi potranno ritirare presso la segreteria dell'Ateneo prescelto la documentazione a suo tempo presentata o chiederne la restituzione a mezzo posta.

CAPITOLO QUINTO

Adempimenti delle Rappresentanze italiane all'estero

V. 1. ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE

Ciascuna Rappresentanza riceverà **entro il 30 giugno 2000** le domande di preiscrizione dei cittadini stranieri non comunitari residenti nella propria circoscrizione, redatte in originale e duplice copia sul Mod. "A" e corredate della documentazione prescritta.

In casi particolari, il Capo della Rappresentanza potrà accettare o meno la domanda presentata da candidati provenienti da Paesi terzi e temporaneamente residenti nella Circostrizione di propria competenza, motivando l'eventuale rifiuto.

Verranno accolte "**con riserva**" le domande dei candidati che conseguiranno il titolo finale degli studi secondari o che sosterranno - ove previsto dall'ordinamento locale - uno speciale esame di idoneità accademica dopo la presentazione della domanda.

V. 2. INOLTRO DELLE DOMANDE ALLE UNIVERSITA'

- **Entro il 22 luglio 2000** le Rappresentanze provvederanno a:

- inoltrare alle sedi universitarie prescelte dai singoli candidati per assicurata (per il tramite dell'Ufficio Corrieri del Ministero degli Affari Esteri, con la dicitura "posta in transito") le domande di preiscrizione accolte allegando alle stesse fotocopia autenticata dei titoli di studio - corredata di traduzione e di dichiarazione di valore - e restituendone gli originali legalizzati all'interessato;
- inoltrare a ciascuna sede universitaria gli elenchi dei candidati di cui sono state trasmesse le domande, divisi per corso di laurea o di diploma universitario, inviando copia degli stessi, per conoscenza, al M.U.R.S.T. - S.A.U.S. Ufficio II (Piazza Kennedy, 20 - 00144 ROMA), al M.A.E. - D.G.P.C.C. Ufficio VI, Settore Titoli ed al Ministero dell'Interno - Ufficio Stranieri (Piazza del Viminale - 00184 ROMA);
- inoltrare al M.A.E. - D.G.P.C.C. Ufficio VI, Settore Titoli, copia delle domande accolte.

Copia conforme delle domande e di tutta la documentazione dovrà essere conservata agli atti d'ufficio della Rappresentanza per cinque anni, a disposizione delle Amministrazioni centrali.

- **Entro il termine massimo del 31 dicembre 2000** le domande che non siano risultate conformi alle presenti disposizioni dovranno essere restituite agli interessati con i documenti allegati, con lettera motivata e tramite assicurata, o con altro mezzo che fornisca analoghe garanzie, salvo che l'interessato non chieda prima la restituzione presentandosi personalmente o dando delega a terzi.

V. 3. NOTIFICA DEI CANDIDATI AMMESSI ALLE PROVE E RILASCIO DEI VISTI D'INGRESSO

- **Entro il 12 agosto 2000** verranno affisse all'albo e comunque pubblicizzate le seguenti informazioni che ciascuna Università avrà provveduto ad inviare via fax alle singole Rappresentanze:

- elenchi dei candidati ammessi alle prove;
- data, orario e indirizzo della sede d'esame sia per le prove di lingua italiana che per eventuali ulteriori prove di ammissione od attitudinali;
- scheda informativa sulle modalità, sui criteri e sui contenuti degli esami di ammissione;
- elenco dei candidati non ammessi alle prove per incompletezza o inadeguatezza della documentazione presentata.

A partire dalla stessa data (**12 agosto 2000**), la Rappresentanza potrà rilasciare al candidato che risulti inserito negli elenchi degli ammessi alle prove - anche se "con riserva" - il visto d'ingresso per motivi di studio al fine di consentire al richiedente di sostenere l'esame di ammissione all'università per l'a.a. 2000/2001.

Detto visto, rilasciato secondo le procedure indicate dalla D.G.I.E.P.M. del Ministero degli Affari Esteri ed in presenza dei requisiti economici ed assicurativi appresso specificati, dovrà essere di tipo "D" (nazionale), con validità sempre superiore a 90 giorni (onde consentire agevolmente l'eventuale proroga del relativo permesso di soggiorno in caso di

successiva immatricolazione ad un corso di laurea o di diploma universitario) e, ove possibile, con validità fino al 31.12.2000.

A coloro che risultino ammessi “con riserva” il visto d’ingresso potrà essere concesso solo dopo che i medesimi avranno presentato il diploma di maturità e/o l’attestato di idoneità accademica.

La dimostrazione da parte dello studente straniero della disponibilità dei mezzi di sostentamento sufficienti (come stabilito dall’art. 39 del T.U. 25.07.1998, n. 286), dovrà essere comprovata mediante:

- 1) esibizione di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa o titolo di credito equivalente (lettera di credito bancario utilizzabile in Italia), ovvero con titoli di servizio prepagati o con atti comprovanti la disponibilità di fonti di reddito nel territorio nazionale (mediante bonifico o versamento proveniente dall’estero), per un importo non inferiore **a lire 667.000** mensili, per ogni mese di durata del visto fino al **31.12.2000**; (Direttiva Ministero dell’Interno 01.03.2000, art. 1, c 3 e art 5)
- 2) garanzie economiche fornite da Istituzioni ed Enti italiani di accertato credito, da Governi locali, o da Istituzioni ed Enti stranieri considerati affidabili dalla Rappresentanza diplomatica italiana;
- 3) garanzia di copertura economica da parte di Enti italiani (di seguito specificati) o da parte di cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, mediante fidejussione o polizza assicurativa (art. 39 del T.U. e art. 34 del DPR n. 394 del 31.08.2000):

Prestazione di garanzia di copertura economica di cui al punto 3

Chi può prestare la garanzia:

- ◆ un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante con permesso di soggiorno di durata residua non inferiore ad un anno;
- ◆ le associazioni professionali e sindacali , gli Enti ed associazioni di volontariato;
- ◆ Istituzioni operanti nel settore culturale di accertato credito.
- ◆ le Regioni, Enti locali, comprese le comunità montane e i loro consorzi o associazioni.

1- Se la garanzia è prestata da un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante con permesso di soggiorno di durata residua, al momento della richiesta non inferiore ad un anno è necessario che:

- a) abbia una capacità economica adeguata alla prestazione di garanzia ovvero la disponibilità di un reddito personale o familiare che tenga conto del numero di familiari a carico, sulla scorta dei criteri stabiliti in materia di ricongiungimento familiare, dall’art.29, comma 3, lett. b) del Testo Unico sull’immigrazione (l’importo annuo dell’assegno sociale cui applicare il moltiplicatore previsto dalla citata norma è attualmente pari a lire 8.005.400);
- b) sia immune da pregiudizi penali relativi ai reati concernenti l’immigrazione clandestina o quelli previsti dagli artt. 380 e 381 del c.p.p.

La garanzia può essere prestata per non più di due stranieri. Per ciascuno straniero la garanzia deve riguardare la prestazione di mezzi di sussistenza in misura non inferiore all’importo mensile dell’assegno sociale (lire 667.000) per l’ingresso di uno straniero, rapportato al numero dei mesi del permesso di soggiorno richiesto.

La documentazione relativa alla fidejussione o alla polizza assicurativa sottoscritta dal garante dovrà essere inviata allo studente straniero il quale avrà cura di esibirla alla Rappresentanza diplomatico – consolare ai fini dell’ottenimento del visto d’ingresso.

Ai fini dell’ottenimento del visto d’ingresso in Italia lo studente straniero dovrà altresì indicare, ai sensi dell’art. 2 della citata Direttiva del Ministero dell’Interno sui mezzi di sussistenza, l’esistenza di un idoneo alloggio nel territorio nazionale, nonché la disponibilità della somma occorrente per il rimpatrio, comprovabile anche con l’esibizione del biglietto di ritorno.

La Rappresentanza rilascerà ai candidati una propria dichiarazione con la quale certificherà in base a quale dei requisiti e alla relativa documentazione probatoria, sia stato rilasciato lo specifico visto per motivi di studio.

Si richiama l'attenzione delle Rappresentanze sul fatto che la semplice candidatura ad una borsa di studio del Governo italiano non costituisce documento di copertura economica. Pertanto, coloro che, avendo chiesto ma non ancora ottenuto una borsa di studio del Governo italiano, intendano presentare domanda di iscrizione anche ai sensi delle presenti disposizioni dovranno produrre un documento di copertura economica valido fino al 31 dicembre 2000 come gli altri candidati

Per quanto concerne la **copertura assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri**, sono ammesse le seguenti formule:

- a) dichiarazione consolare attestante il diritto all'assistenza sanitaria che derivi da Accordo tra l'Italia ed il Paese di appartenenza;
- b) polizza assicurativa straniera, accompagnata da dichiarazione consolare sulla sua validità in Italia, sulla sua durata e sulle forme di assistenza previste, che non dovranno comportare limitazioni od eccezioni alle tariffe stabilite per il ricovero ospedaliero urgente per tutta la sua durata;
- c) polizza assicurativa con Enti o società nazionali, quali ad esempio l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, I.N.A. che offre in Convenzione con il Ministero della Sanità una apposita polizza per la copertura di tali rischi; in caso di altri Enti o società diversi dall'I.N.A. la polizza dovrà essere accompagnata da una dichiarazione dell'ente assicuratore che specifichi l'assenza di limitazioni od eccezioni alle tariffe previste per il ricovero ospedaliero urgente per tutta la sua durata;

I candidati residenti all'estero che eventualmente non possano allegare il documento comprovante la copertura assicurativa, dovranno contrarre idonea forma assicurativa al proprio ingresso in Italia, come dichiarato nel modello di domanda. In tal caso essi potranno altresì optare per l'iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale.

Si segnala che è in preparazione la nuova circolare in materia di visti d'ingresso, da parte della D.G.I.E.P.M. del Ministero degli Affari Esteri e, pertanto, i sopraelencati requisiti saranno recepiti dalla nuova circolare.

V. 4. SCIOGLIMENTO DELLA "RISERVA"

Le Rappresentanze dovranno far **pervenire** alle Università, a completamento delle domande e della documentazione già inviate "con riserva", gli ulteriori documenti di studio muniti dei prescritti atti **prima dello svolgimento delle prove di ammissione**.

Qualora non sia possibile - per limiti di tempo - provvedere in tal senso, i candidati interessati saranno ammessi alle prove stesse "con riserva". Le Rappresentanze, in questo specifico caso, dovranno comunque dare conferma **entro e non oltre il 29 settembre 2000** - anche con copia anticipata per fax - direttamente alle Università dei nominativi di coloro che abbiano conseguito il titolo finale (indicando la votazione ottenuta) e/o di coloro che siano risultati idonei negli speciali esami previsti per l'ammissione alle Università locali, precisando i voti ottenuti per l'eventuale autonoma valutazione da parte delle Università anche di tale elemento ai fini della determinazione del punteggio complessivo per la formazione delle graduatorie.

La relativa documentazione in originale dovrà essere inoltrata dalle Rappresentanze alle Università **entro e non oltre il 16 ottobre 2000**.

Gli indirizzi aggiornati delle Università italiane sono disponibili sul sito internet della CRUI al seguente indirizzo <http://www.cru.it/organizzazione/membri/>

CAPITOLO SESTO

Adempimenti delle Università

VI. 1. ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE

- **Entro il 22 luglio 2000** le Rappresentanze invieranno le domande dei candidati non comunitari residenti all'estero.

Verranno accettate "**con riserva**" le domande di coloro che frequentino l'ultimo anno di scuola secondaria e di coloro che siano in procinto di sostenere gli speciali esami di idoneità accademica previsti dall'ordinamento scolastico cui il titolo di studio si riferisce.

VI. 2. NOTIFICA DEI CANDIDATI AMMESSI ALLE PROVE

- **Entro il 12 agosto 2000**, ogni Università, dopo verifica della correttezza della documentazione, provvederà a:

- compilare gli elenchi - divisi per Rappresentanza - dei candidati ammissibili alle prove e ad inviarli, via fax o con altro mezzo idoneo, alle rispettive Rappresentanze, indicando, per ogni corso di laurea o di diploma universitario, l'indirizzo della sede di esame, la data e l'orario sia per le prove di lingua italiana che per eventuali ulteriori prove di ammissione o attitudinali. Sarà apposta l'annotazione "con riserva" accanto ai nominativi degli studenti per i quali ancora non siano pervenuti il titolo finale della Scuola Secondaria - destinato a sostituire l'attestato di frequenza dell'ultimo anno - e/o l'eventuale attestazione di idoneità accademica nei casi previsti;
- inviare alle Rappresentanze l'elenco dei candidati che non potranno essere ammessi all'esame per incompletezza o inadeguatezza della documentazione presentata;
- trasmettere alle Rappresentanze una scheda informativa sulle modalità, sui criteri e sui contenuti degli esami di ammissione, per opportuna informazione degli studenti interessati. Tale scheda sarà contestualmente pubblicizzata nella stessa data con l'esposizione all'albo di ciascuna Università.

- **Entro il 26 agosto 2000** ciascuna Università provvederà a:

- inviare copia di tutti gli elenchi al Ministero dell'Università e Ricerca Scientifica e Tecnologica - Servizio per l'Autonomia Universitaria e gli Studenti, Ufficio II (Piazza Kennedy 20 - 00144 ROMA), al Ministero degli Affari Esteri - D.G.P.C.C. Uff. VI, ed alla locale Questura;
- pubblicizzare date e luoghi delle specifiche prove di ammissione per l'accesso ai corsi di laurea o di diploma universitario programmati sia a livello nazionale sia dalle Università;
- pubblicizzare le date in cui si terranno le prove attitudinali previste per i candidati provenienti dai Paesi nei quali l'iscrizione universitaria sia effettuata col sistema del numero chiuso, i quali - al fine di ottenere l'ammissione alle Università ed agli Istituti Superiori della Repubblica italiana - debbono superare presso le singole Facoltà due distinte prove dirette ad accertare, rispettivamente, la conoscenza della lingua italiana e la preparazione idonea a seguire gli studi prescelti, come precisato dall'art. 3 della Legge 19.7.1956, n. 901 di ratifica della Convenzione Europea sull'equipollenza dei diplomi per l'ammissione all'Università, firmata a Parigi l'11 dicembre 1953.

VI. 3. PROVE DI AMMISSIONE

La prova di conoscenza della lingua italiana, obbligatoria per tutti i corsi di laurea e di diploma universitario (salvo esonero per i possessori dei titoli di studio di cui al **capitolo III (pag. 8)** od eventualmente concesso con autonome decisioni dai singoli Atenei a chi è in possesso di certificato di competenza linguistica di cui al **capitolo I - I.2 lett. d) (pag. 5)** , si svolgerà il **5 settembre 2000**, salvo quanto indicato al **capitolo IV. 3 (pag.13)** per il corso di laurea in Architettura .

Le Università ammetteranno alle prove soltanto i candidati che siano in possesso di passaporto con specifico visto d'ingresso per studio e di permesso di soggiorno.

VI. 4. ESITI DELLE PROVE DI AMMISSIONE E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

- Entro quindici giorni dallo svolgimento delle prove di ammissione ai corsi universitari ad accesso programmato, sia a livello nazionale, sia a livello di università, secondo quanto previsto dalla legge 2 agosto 1999, n. 264, art. 4, c. 1, sulla base degli esiti delle stesse e/o dell'eventuale valutazione dei certificati di competenza in lingua italiana, ciascuna Università elaborerà ed esporrà in visione agli interessati le graduatorie (una per ogni corso di laurea e di diploma universitario) dei candidati che avranno superato le prove, con l'indicazione dei vincitori dei posti disponibili nel contingente di cui agli allegati n. 1 e n. 2.

Nei casi in cui sia prevista la valutazione anche del titolo finale di Scuola Secondaria, la traduzione in centesimi del voto o del giudizio del titolo di studio estero sarà effettuata dall'Università nei seguenti modi:

- a) qualora si tratti di titoli conseguiti presso istituzioni di Paesi comunitari, secondo i criteri matematici indicati nella tabella di corrispondenza elaborata da parte del M.U.R.S.T.;
- b) qualora si tratti di titoli conseguiti presso istituzioni di Paesi non comunitari, in base alle informazioni fornite dalla competente Rappresentanza italiana nella "Dichiarazione di valore" sul sistema di valutazione locale e sulla scala di valori cui si riferisce il voto o il giudizio del titolo stesso.
(A tal fine, le Università in attesa della emanazione del decreto interministeriale previsto dall'art.46 comma 6 del D.P.R. n. 394/1999, potrebbero utilmente riferirsi alle disposizioni emanate dal M.P.I. per la conversione in 100.mi nei procedimenti di equipollenza di titoli di studio conseguiti all'estero da cittadini italiani - D.M. 20.7.78; Circ. M.P.I. n. 280 del 14.11.1978 e n. 172 (punto 6.) del 13.6.80).

- **Entro la data del 2 ottobre 2000** ogni sede universitaria dovrà far pervenire al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica - S.A.U.S., Uff. II - Piazza Kennedy, 20 - 00144 ROMA, via fax (06-5991-2700) l'elenco relativo al numero dei posti rimasti eventualmente disponibili per ogni corso di laurea e di diploma universitario.

Il Ministero dell'Università, sulla base delle indicazioni pervenute, provvederà a compilare una lista nazionale dei posti rimasti disponibili in ogni sede e per ogni corso di laurea e di diploma universitario, che potrà essere ritirata da un incaricato designato dall'Università, **dal 11 al 13 ottobre 2000, ore 9-13 e 15-17**, presso il predetto Ufficio.

- **Entro il 17 ottobre 2000** ogni Università curerà l'affissione della lista al fine di permettere agli eventuali idonei che non si siano classificati in graduatoria utilmente rispetto ai posti disponibili di presentare domanda di:

- a) ammissione a corso di laurea o di diploma universitario affine presso la stessa sede (a condizione che dalla dichiarazione di valore in loco risulti che il titolo di studio posseduto è valido anche per tale corso);
- b) riassegnazione, per lo stesso corso di laurea o di diploma universitario o per altro affine, ad altra sede.

- **Entro il 23 ottobre 2000** ciascun Ateneo riceverà le domande stesse e provvederà a trasmettere all'Università interessata l'attestazione del superamento delle prove da parte del candidato con l'indicazione del punteggio riportato.

Ciascun candidato idoneo potrà presentare una sola domanda.

Ogni Ateneo stabilirà i propri criteri per l'accoglimento delle domande (comprese eventualmente altre prove attitudinali) e provvederà ad acquisire la documentazione relativa ai candidati ammessi.

Le comunicazioni relative all'assegnazione degli idonei ad altra sede e/o ad altro corso di laurea o di diploma universitario e alla trasmissione dei relativi documenti, dovranno essere indirizzate per conoscenza al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica - S.A.U.S., Uff. II - Piazza Kennedy, 20 - 00144 ROMA, al Ministero degli Affari Esteri - D.G.P.C.C., Uff. VI, Settore Titoli e alle Rappresentanze italiane che hanno inoltrato le domande, nonché alle Questure interessate, con l'indicazione della cittadinanza di ciascun candidato.

VI. 5. RESTITUZIONE DOCUMENTI.

La documentazione dei candidati definitivamente esclusi potrà essere restituita direttamente dagli Atenei agli interessati su loro richiesta, informandone la Rappresentanza italiana competente nel Paese di provenienza.

VI. 6. NOTIFICA DEGLI ESITI FINALI DELLA PROCEDURA DI ISCRIZIONE.

- **Entro il 26 febbraio 2001**, gli Atenei italiani invieranno al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica – Ufficio V -Servizio centrale per gli affari generali e per il sistema informativo e statistico -i dati riguardanti la situazione definitiva delle immatricolazioni, secondo uno schema predisposto dallo stesso Ufficio V e trasmesso a suo tempo a tutti gli Atenei.
- **Entro la stessa data** gli Atenei invieranno al Ministero degli Affari Esteri D.G P.C.C., Uff. VI – Settore Titoli - nonché alle Rappresentanze italiane all'estero ed alle competenti Questure, gli elenchi degli studenti (con indicazione della cittadinanza) che si sono effettivamente iscritti, nonché di quelli che sono risultati assenti alle prove di ammissione, o non idonei, o idonei riassegnati ad altra sede e/o ad altro corso, o idonei non ammessi.

Per qualsiasi comunicazione riguardante i candidati stranieri non comunitari residenti all'estero al momento della presentazione della domanda gli Atenei si rivolgeranno direttamente alle Rappresentanze diplomatico - consolari italiane competenti, i cui indirizzi sono disponibili sul sito internet del Ministero degli Affari Esteri (<http://www.esteri.it>).

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA ISCRIZIONE A CORSI DI LAUREA E A CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO PRESSO LE UNIVERSITA' ITALIANE STATALI (UNIVERSITA', ISTITUTI UNIVERSITARI E POLITECNICI) E NON STATALI AUTORIZZATE A RILASCIARE TITOLI AVENTI VALORE LEGALE DELLE SEGUENTI CATEGORIE DI STUDENTI:

- **CITTADINI COMUNITARI OVUNQUE RESIDENTI;**
- **CITTADINI NON COMUNITARI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI IN ITALIA;**
- **CITTADINI ITALIANI CON TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL'ESTERO.**

Ai fini specifici delle presenti disposizioni, sono equiparati ai cittadini comunitari i cittadini di NORVEGIA, ISLANDA, e LIECHTENSTEIN, ai quali con decorrenza, rispettivamente, 1 gennaio 1994 e 1 maggio 1995, vengono applicati i Regolamenti CEE 1408/71 e 1612/68, a seguito dell'intervenuta ratifica da parte dei predetti Paesi dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo.

Le presenti disposizioni si applicano altresì a:

- Rifugiati politici, che potranno richiedere l'assistenza necessaria al Servizio Sociale Internazionale (Via Veneto, 96 – 00187 ROMA);
- Personale in servizio nelle Rappresentanze diplomatiche estere e negli Organismi internazionali aventi sede in Italia – accreditato presso lo Stato italiano o la Santa Sede - e relativi familiari a carico, limitatamente a coniugi e figli.

Le presenti disposizioni non si applicano – salvo che per quanto concerne i titoli di studio necessari per l'accesso ed i relativi atti consolari – ai candidati beneficiari di borse di studio del Governo italiano, per effetto di protocolli esecutivi di Accordi culturali di cooperazione allo sviluppo le cui iscrizioni sono regolate dalle specifiche disposizioni diramate dalla D.G.P.C.C. – Ufficio VI e dalla D.G.C.S. – Ufficio IX del Ministero degli Affari Esteri, nonché agli studenti beneficiari di borse di studio assegnate per l'intera durata dei corsi medesimi, dal Governo del Paese di provenienza, nell'ambito di accordi tra le Università italiane e quelle dei Paesi interessati.

Tali categorie di studenti accedono ai corsi universitari in sovrannumero, ai sensi dell'art. 46 c. 1 del DPR 31.08.1999, n. 394.

CAPITOLO PRIMO

I candidati comunitari ovunque residenti e quelli non comunitari in possesso dei requisiti di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo del 25.07.98, n. 286 **(1)**, possono accedere alla formazione universitaria in Italia senza limitazioni di contingente purché abbiano conseguito un titolo di studio valido (**capitolo II, pag.7**) e superino le eventuali prove di ammissione stabilite per il corso di laurea o di diploma universitario prescelto.

Gli studenti provenienti da Paesi in cui è previsto uno speciale esame di idoneità accademica, per candidarsi all'iscrizione presso le locali Università devono presentare, oltre al titolo finale degli studi secondari, anche la certificazione attestante l'idoneità conseguita tramite tale esame (es.: Vestibular in Brasile, Selectividad in Spagna, Prova de Aferição o Prova Geral de Acesso ao Ensino Superior in Portogallo, ecc..). Non è richiesto tuttavia il superamento di esami in loco che si configurino esclusivamente come "concorsi" per la definizione dei vincitori dei posti programmati in singoli corsi a numero programmato.

I. 1. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I candidati presentano la domanda di iscrizione (con l'indicazione di **un solo corso** di laurea o di diploma universitario) direttamente all'Università prescelta, attenendosi alle modalità ed ai termini autonomamente stabiliti da ciascun Ateneo ed allegando la documentazione dallo stesso richiesta.

Le necessarie informazioni sono disponibili sui siti **internet: [http:// www.murst.it](http://www.murst.it) atti ministeriali e [http:// www.esteri.it](http://www.esteri.it) /Attività/ Promozione Culturale/** I nostri servizi e potranno comunque essere richieste alle Università stesse.

I candidati residenti all'estero possono rivolgersi alle Rappresentanze italiane per informazioni di carattere generale.

I. 2. DOCUMENTI DI STUDIO

I documenti di studio rilasciati da autorità estere devono essere corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana, **(2)**, nonché di legalizzazione e di "dichiarazione di valore in loco" a cura della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio **(3)**.

I candidati, al fine di ottenere i predetti atti consolari, dovranno inviare alle Rappresentanze italiane i titoli di studio già legalizzati dalle competenti Autorità del Paese che ha rilasciato il titolo, ove previsto dalle norme locali.

Per i Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell'Aja, i documenti devono essere muniti di timbro "Apostille" previsto da tale Convenzione ed apposto a cura delle competenti Autorità locali.

I candidati i cui documenti di studio non siano stati già perfezionati devono richiedere il perfezionamento stesso alla Rappresentanza italiana competente per territorio, utilizzando gli appositi Modelli "**C**" o "**D**" - disponibili presso le Rappresentanze e le Università, nonché sui menzionati siti internet - in una delle seguenti forme:

- se **residenti all'estero**, presentando e ritirando i documenti originali personalmente o tramite terzi all'uopo delegati;
- se **residenti in Italia**, ed impossibilitati a provvedere di persona o tramite terzi, inviando i documenti originali con idoneo mezzo postale (raccomandata con avviso di ricevimento, assicurata o altro mezzo che fornisca analoghe garanzie). La Rappresentanza italiana provvederà in tal caso - a mezzo assicurata e tramite l'Ufficio Corrieri del M.A.E., con la dicitura "posta in transito" - a restituire agli interessati gli originali perfezionati.

(1) "E' comunque consentito l'accesso ai corsi universitari, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia o, se conseguito all'estero, equipollente."

(2) Tutti i documenti redatti in lingua straniera devono essere corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana fatta eseguire a cura degli interessati che possono rivolgersi, se in Italia, al Tribunale di zona, ovvero a traduttori ufficiali giurati, o anche alle Rappresentanze diplomatico consolari, operanti in Italia, del Paese ove il documento è stato rilasciato. Nel caso di traduzioni rilasciate da traduttori operanti nel Paese di provenienza dei candidati, la traduzione sarà confermata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio, alla quale i medesimi devono rivolgersi per ogni informazione.

(3) Nei casi in cui il titolo di studio sia stato rilasciato da scuola con ordinamento diverso da quello del Paese in cui il candidato risiede (es. studente svizzero che studi in scuola ad ordinamento britannico in Svizzera) oppure nel quale il candidato studi o abbia studiato (es. studente svizzero che studi in Kenia in una scuola ad ordinamento britannico), il titolo deve comunque essere munito di legalizzazione e di "dichiarazione di valore" della Rappresentanza italiana nel Paese al cui ordinamento appartiene la scuola che lo ha rilasciato (nei due precedenti esempi trattasi del Consolato Generale d'Italia in Londra).

I. 3. CITTADINI ITALIANI IN POSSESSO DI TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL'ESTERO

L'iscrizione universitaria di cittadini italiani in possesso di titolo di studio estero che non sia già stato dichiarato equipollente ad un diploma di Maturità italiano da un Provveditorato agli Studi ai sensi delle norme in vigore è regolata dall'art. 147 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 "Approvazione del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore".

I predetti cittadini possono chiedere l'iscrizione universitaria nelle forme precedentemente indicate. Tuttavia la domanda di iscrizione potrà essere accolta soltanto se il titolo di studio sarà accompagnato anche dalla certificazione consolare attestante, sulla base di idonea documentazione, l'effettivo compimento degli studi in istituzioni scolastiche situate all'estero.

Restano in ogni caso confermate anche per i cittadini italiani - salvo che i medesimi non abbiano già ottenuto la dichiarazione di equipollenza sopra citata - le indicazioni riguardanti i titoli di studio statunitensi (**capitolo II Punto 4., pag.7**) e britannici (**capitolo II. 5. Pag.7**), nonché quelli relativi a sistemi scolastici ordinati su meno di 12 anni complessivi di scolarità (**capitolo II. 2., pag.7**) e quelli che comportano nei sistemi locali un successivo esame di idoneità accademica (**capitolo I, Premessa, pag. 5**).

CAPITOLO SECONDO

Titoli di studio esteri validi per l'accesso alla formazione universitaria in Italia

II. 1. TITOLI CONSEGUITI AL TERMINE DI UN PERIODO SCOLASTICO DI ALMENO 12 ANNI

Tali titoli sono validi per l'accesso ai corsi di laurea o di diploma universitario presso le Università italiane purché consentano l'accesso ad un corso analogo presso le Università del Paese al cui ordinamento si riferiscono.

Nel computo dei dodici anni va considerato, ove ricorra, **l'anno prescolare** a condizione che:

- la frequenza di tale anno sia obbligatoria e parte integrante del curriculum;
- il programma preveda l'insegnamento della lettura e della scrittura della lingua materna e i primi elementi del calcolo aritmetico;
- tale anno si collochi non prima del compimento del sesto anno di età.

II. 2. TITOLI CONSEGUITI AL TERMINE DI UN PERIODO SCOLASTICO INFERIORE AI 12 ANNI

Per candidarsi all'immatricolazione universitaria in Italia, gli studenti provenienti da Paesi in cui il sistema di formazione preveda un percorso di durata inferiore ai dodici anni di scolarità devono presentare, oltre al diploma originale degli studi secondari, anche la certificazione accademica attestante il superamento di tutti gli esami previsti:

- 4) per il primo anno di studi universitari, nel caso di sistema scolastico locale di undici anni,
- 5) per i primi due anni accademici, nel caso di sistema scolastico locale di dieci anni.

Tale certificazione accademica, complementare a titoli di scuola secondaria conseguiti con meno di dodici anni di scolarità, consente in Italia solo l'immatricolazione al primo anno accademico e non l'iscrizione con abbreviazione di corso.

I cittadini stranieri già residenti in Italia ed in possesso di titoli di scuola secondaria che si riferiscono ai predetti sistemi scolastici ordinati su meno di dodici anni possono chiedere ad un Provveditorato agli Studi le informazioni utili all'eventuale inserimento nel sistema scolastico italiano al fine di conseguire il diploma di Maturità, con il quale potranno successivamente iscriversi all'Università italiana.

II. 3. TITOLI RILASCIATI DA ISTITUTI UNIVERSITARI DI STUDI ECCLESIASTICI CON SEDE IN ITALIA APPROVATI DALLA SANTA SEDE

Tali titoli devono essere vidimati soltanto dalle competenti autorità ecclesiastiche e debitamente legalizzati dalla Prefettura di Roma (Ufficio Bollo). Pertanto, i candidati in possesso degli stessi, se già vidimati e legalizzati come sopra detto, presenteranno all'Università o alla Rappresentanza competente solo la fotocopia del titolo medesimo e presenteranno l'originale dopo le prove di ammissione, al momento dell'eventuale effettiva iscrizione.

II. 4. TITOLO STATUNITENSE DI HIGH SCHOOL

Secondo quanto prescritto dalla Circolare del M.P.I. n. **356 del 2 ottobre 1965**, ai fini dell'immatricolazione al primo anno accademico, tale titolo deve essere seguito e integrato da due anni completi del corso ulteriore di "College" e della conseguita idoneità per il passaggio al terzo anno.

Tuttavia, per iscriversi alla Facoltà di Medicina e Chirurgia in Italia, ai sensi della Circolare M.P.I. **2.8.68 n. 1224**, è necessario:

- a) essere in possesso del diploma di "Bachelor of Arts" oppure "Bachelor of Science";
- b) aver studiato durante il corso quadriennale di un "College" determinate materie propedeutiche (pre-medical);
- c) aver conseguito le votazioni richieste per l'ammissione alle "medical schools" statunitensi.

L'Institute of International Education di New York è abilitato a rilasciare la indispensabile dichiarazione di ammissione di cui sopra.

II. 5. TITOLI BRITANNICI

Tali titoli consentono l'iscrizione alle Università italiane (vedi Note M.U.R.S.T.- Dipartimento Istruzione Universitaria n. 350 del 21.4.1993 e n. 964 dell'8.6.1993) se attestano almeno sei promozioni in materie diverse, di cui almeno tre a livello avanzato (A level) attinenti al corso di laurea o di diploma universitario richiesto ("course requirements"). Se una promozione a livello avanzato è in "italiano", la medesima è valida per tutti i corsi accademici.

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI PER L'ACCESSO ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE NON MEDICHE AI CORSI DI PERFEZIONAMENTO ED AI CORSI SINGOLI

CAPITOLO PRIMO

Cittadini comunitari ovunque residenti e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998.

Iscrizione alle scuole di specializzazione non mediche ed ai corsi di perfezionamento.

I candidati presentano la domanda di iscrizione direttamente all'Università prescelta, attenendosi alle modalità ed ai termini autonomamente stabiliti da ciascun Ateneo ed allegando la documentazione prescritta, debitamente corredata di traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio e, ove necessario, munita di dichiarazione di valore.

I candidati i cui documenti non siano stati già perfezionati e che siano impossibilitati a provvedere di persona o tramite terzi, devono inviare i documenti con idoneo mezzo postale (raccomandata con avviso di ricevimento, assicurata o altro mezzo che fornisca simili garanzie) alle predette Rappresentanze che, dopo averne curato la regolarizzazione, li restituiscono al mittente, a mezzo assicurata e tramite l'Ufficio Corrieri del M.A.E., con la dicitura "posta in transito".

I candidati stranieri in possesso di una laurea "propedeutica o affine" alla Scuola prescelta, possono domandare l'iscrizione che, tuttavia, resta subordinata al riconoscimento accademico del titolo ai soli fini dell'iscrizione ed al superamento dei rispettivi esami di ammissione, ove previsti.

I cittadini stranieri forniti di laurea conseguita in Italia debbono soddisfare il requisito dell'abilitazione professionale, laddove richiesto.

CAPITOLO SECONDO

Cittadini non comunitari residenti all'estero

Iscrizione alle scuole di specializzazione non mediche ed ai corsi di perfezionamento

I candidati residenti all'estero presentano, **entro il 25 agosto 2000**, la domanda e la prescritta documentazione alle Rappresentanze Diplomatiche italiane, le quali provvedono ad inviarle alle Università entro il successivo **15 settembre**.

I candidati stranieri in possesso di una laurea "propedeutica o affine" alla Scuola prescelta, possono domandare l'iscrizione che, tuttavia, resta subordinata al riconoscimento accademico del titolo ai soli fini dell'iscrizione ed al superamento dei rispettivi esami di ammissione, ove previsti.

I cittadini stranieri forniti di laurea conseguita in Italia debbono soddisfare il requisito dell'abilitazione professionale, laddove richiesto.

CAPITOLO TERZO

Iscrizione ai corsi singoli

I cittadini comunitari ovunque residenti ed i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia di cui all'art.39, comma 5 del decreto legislativo n. 286/1998 che intendono frequentare uno o più corsi singoli o "stage" possono iscriversi presentando il libretto universitario o altro documento dell'Ateneo estero tradotto e legalizzato.

I cittadini non comunitari residenti all'estero che intendono frequentare uno o più corsi singoli o "stage" possono iscriversi presentando la domanda alle rappresentanze Diplomatiche italiane **entro il 31 agosto 2000**; le medesime Rappresentanze dovranno far pervenire alle istituzioni universitarie la documentazione e la domanda **entro il 29 settembre 2000**, stante l'inizio dei corsi in alcune sedi universitarie, a decorrere dall'inizio del mese di ottobre 2000.

In nessun caso i corsi singoli o "stage" possono essere valutati ai fini dell'iscrizione a normali corsi di laurea o di diploma.

LE PRESENTI DISPOSIZIONI, IDENTICHE NEL TESTO, SONO DIRAMATE DAL MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA ALLE UNIVERSITA' DAL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI ALLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICO-CONSOLARI DAL MINISTERO DELL'INTERNO ALLE QUESTURE

- 1) Contingente dei posti riservati ai corsi di laurea [riserv2000CL.htm](#)
- 2) Contingente dei posti riservati ai corsi di diploma universitario [riserv2000DU.htm](#)

[Modelli A-B-C-D.doc](#)